

L'architettura è in mecome una poesia
le cui parole ancora non sono
riuscito a trattenere.

[Jorge Luis Borges]

Tariffe

Ora gli onorari sono diventati validi per legge

di ANTONIO MARIA LEZAPPA

Non credo che l'annullamento del decreto del ministero della Giustizia 4 aprile 2001 sui corrispettivi nel settore dei lavori pubblici, operato dalla sentenza 6552/2002 del Tar Lazio, possa avere implicazioni sull'entrata in vigore del regime tariffario introdotto dal collegato Infrastrutture.

Quest'ultimo, aggiungendo il comma 12-ter all'articolo 17 della legge Merloni, ha stabilito che «continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del ministero della Giustizia 4 aprile 2001» fino alla predisposizione dei nuovi corrispettivi da parte del ministero della Giustizia, di concerto con quello delle Infrastrutture e dei trasporti.

Qual è la portata della disposizione? Premesso che l'annullamento operato dalla sentenza del pur autorevolissimo giudice di primo grado non ha, almeno per il momento, efficacia di giudicato, va considerato che la modifica all'articolo 17 è stata approvata dal Parlamento prima della sentenza del Tar Lazio: non sembra, pertanto, del tutto appropriato risolvere nella mera salvaguardia del regime tariffario posto dal Dm 4 aprile 2001 l'obiettivo del legislatore.

In punto di diritto, a me sembra che la portata della disposizione possa piuttosto essere ricercata nella volontà del Parlamento di legittimare il contenuto del Dm 4 aprile 2001.

SEQUE

Progettazione

La nuova Merloni

La legge collegata per le Infrastrutture (n. 166 del 1° agosto) è stata pubblicata sulla «Gazzetta» del 3 agosto ed entra in vigore il 18 agosto. A partire da quella data saranno operative tutte le novità della riforma Merloni. Il primo problema che si pone è quello del regime transitorio, sul quale il Collegato nulla dice. La prassi finora seguita a ogni riforma della 109 è stata quella di utilizzare la data di entrata in vigore quale discriminante per i bandi: in pratica le nuove norme si sono applicate a tutti i bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore delle varie versioni. Nel nostro caso quindi dopo il 18 agosto. Mentre per le gare già aperte la prassi è stata di restare fedeli al bando che rappresenta la legge speciale della gara. Ma questi principi finora si sono sempre tradotti in circolari esplicative emanate dal Ministero. Per ora invece Porta Pia non ha ancora diffuso alcuna nota. Forse il nodo più controverso da sciogliere è quello delle tariffe professionali. La legge arriva dopo la sentenza del Tar Lazio che ha annullato il Dm 4 aprile 2001 con gli ultimi incrementi tariffari (sentenza n. 6552 del 23 luglio). Il problema è valutare gli effetti dell'entrata in vigore delle nuove norme perché la 166 contiene una disposizione che, in attesa di rivedere gli onorari, fa salvo «quanto previsto» dal decreto. Il ministero della Giustizia, per bocca del sottosegretario, Michele Vietti, ha sostenuto la tesi della piena applicabilità delle nuove tariffe in quanto richiamate «nel contenuto e non nella forma di decreto» dalla 166. Ma secondo alcuni giuristi il rinvio non sarebbe sufficiente e l'annullamento del Tar avrebbe avuto l'effetto di far rivivere i minimi precedenti. Anche su questo si attendono i chiarimenti ministeriali.

di Valeria Uva su Edilizia e Territorio n. 32-33 12-31 agosto

Galeotto fu l'appalto integrato

Una delle novità del collegato Infrastrutture, cioè appunto l'ampliamento della possibilità di ricorrere all'appalto unico di costruzione e progettazione esecutiva riavvicina, dopo un lungo periodo di netta separazione, le imprese e il mondo della progettazione. La novità è tutta nella riscrittura dell'art. 19 della Merloni, con cui si estende appunto la possibilità di ricorso all'appalto integrato, che finora la legge aveva limitato a pochi casi. Ora, invece, le amministrazioni potranno farvi ricorso per tutti i lavori di importo fino a 200mila euro e da 10 milioni di euro in su (oltre che nei lavori con componente tecnologica almeno pari al 60%). Una seconda novità

del Collegato, rivolta sia a professionisti (singoli o associati) che a società di ingegneria, è l'innalzamento da 40 a 100mila euro dell'importo di incarichi di progettazione affidabili senza gara: novità che piace a tutti i diretti interessati e che mette fine all'escamotage di «spacchettare» un unico incarico in più lotti pur di evitare una gara. Molto meno gradita è invece la prima novità, quella sull'appalto integrato, destinata a modificare in profondità il rapporto fra imprese e progettisti, perché amplia esclusivamente a vantaggio delle prime la possibilità di incidere sulle scelte dell'elaborato. Va anche detto che la stessa norma difende il progetto escludendolo dai ribassi d'asta in sede di offerta da parte delle imprese.

di M.Frontera su Edilizia e Territorio n. 31 del 10 agosto

Incarichi

Come cambiano le soglie

Possibilità di affidare incarichi senza particolari procedure per importi sino a 100 mila euro. Ampliamento del novero dei soggetti ai quali questa tipologia di incarichi possono essere conferiti. Contratti nulli se vengono definiti compensi per gli incaricati inferiori alle tariffe professionali.

Sono queste alcune delle principali innovazioni apportate alla disciplina del conferimento di incarichi professionali di progettazione dalle modifiche alla legge Merloni contenute nella legge grandi infrastrutture.

L'art. 17 della L.109/94 viene infatti a essere ampiamente innovato, con «ritocchi», anche consistenti, di più profili. Il dato più rilevante è senza dubbio l'estensione del novero dei soggetti che possono essere destinatari di incarichi di importo inferiore ai 100 mila e. In questa fascia (come del resto anche in quella tra 100 mila e 199.999 euro), infatti, oltre ai professionisti (singoli e associati) e alle società di professionisti, possono risultare affidatari di incarichi di progettazione anche le società di ingegneria.

SEQUE

A seguito dell'entrata in vigore del Collegato, infatti, è l'articolo 17, comma 12-ter, della legge Merloni la (nuova) fonte dei corrispettivi che sono stati (originariamente) introdotti dal Dm. 4 aprile 2001.

Al regolamento si è sostituita la legge e così tali corrispettivi sono stati sottratti al regime dell'atto amministrativo, con la conseguenza che possono essere modificati e sindacati solo dal Parlamento (o da altra autorità che ponga in essere atti aventi valore di legge).

Per onestà intellettuale, è tuttavia indubbio che non si possa escludere che tra gli obiettivi dell'intervento legislativo vi fosse anche la salvaguardia del regime dei corrispettivi - molto probabilmente in ragione della sua rilevanza nel sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici - stante l'impugnazione del Dm 4 aprile 2001 dinanzi al Tar Lazio.

Tale obiettivo è stato raggiunto? A mio avviso, la risposta è positiva posto che «quanto previsto» nel decreto annullato dalla sentenza 6552/2002 è stato recepito dalla nuova versione dell'articolo 17. Il comma 12-ter rappresenta l'attuale fonte normativa delle tariffe nel settore dei lavori pubblici; una fonte che ha operato stabilendo che il regime tariffario nel settore dei lavori pubblici, a far data dalla entrata in vigore del Collegato, abbia *de facto* contenuto identico a quello definito nel Dm 4 aprile 2001.

Un'opzione che, avendo valore e forza di legge, non può che essere estranea alla vicenda processuale e quindi all'annullamento della fonte-regolamento.

su Edilizia e Territorio n. 31 5 - 10 agosto

segue dalla prima pagina

Incarichi: come cambiano le soglie

La normativa innovata ha recepito le indicazioni della giurisprudenza del Consiglio di stato, «rimuovendo» le limitazioni «in basso» proprio per le società di ingegneria. Il legislatore ha avuto particolare attenzione anche per la tutela economica dei professionisti, stabilendo al comma 12-ter che agli incaricati non possono essere corrisposti compensi inferiori ai minimi tariffari professionali, i quali sono inderogabili. La disposizione stabilisce perentoriamente anche che ogni patto contrario è nullo.

Per altro verso, in sede di affidamento degli incarichi le amministrazioni sono tenute a verificare la regolarità contributiva dei soggetti affidatari. Sul piano procedurale, la revisione delle «fasce» di importo ha confermato per quella più bassa (ora con limite ai 99.999 euro) un sistema molto flessibile per il conferimento. Le amministrazioni possono affidare tali incarichi a professionisti e società di loro fiducia, dovendone verificare l'esperienza e la capacità professionale.

art. 17, comma 12, della L. 109/94

La norma può peraltro essere letta con le «chiavi» giurisprudenziali, che sul testo quasi analogo della vecchia formulazione ha avuto modo di far rilevare che:

- la scelta di un professionista rispetto ad altri comporta sempre un confronto concorrenziale;
- per regolare tale confronto l'amministrazione dovrebbe darsi dei criteri, seppure semplificati;
- il carattere «fiduciario» dell'incarico non è riferibile ai presupposti del conferimento, bensì allo sviluppo del rapporto tra amministrazione e professionista;
- quanto maggiore è l'importo dell'incarico di

progettazione tanto più rilevante la pubblicità dell'incarico deve essere la pubblicità dello stesso.

Deve quindi ritenersi che, in termini di garanzia e di speditezza dell'azione amministrativa, le amministrazioni potrebbero definire criteri semplificati per la selezione dei professionisti da incaricare.

Tali elementi possono essere utilmente determinati nella stessa determinazione a contrarre con la quale si avviano le procedure.

di Alberto Barbiero su ItaliaOggi del 9 agosto

Queste le novità che scattano subito

Preparazione dei bandi

Le società di ingegneria devono essere ammesse alle gare sotto i 200mila euro

Obbligo di aprire la gara anche ai consorzi stabili di società di ingegneria o di professionisti

Obbligo di Ati verticale per le categorie superspecializzate quando anche una sola supera il 15% della base d'asta

Ammissione obbligatoria delle imprese singole o associate anche se riunite in consorzio stabile (non nella stessa gara)

Per le nuove concessioni possibilità di inserire tra gli elementi di valutazione dell'offerta la percentuale di lavori che i concorrenti intendono affidare a terzi

Possibile appaltare con l'appalto integrato lavori sotto i 200mila euro e sopra i 10 milioni

Il bando per l'appalto integrato deve indicare l'importo della progettazione esecutiva non ribassabile

Nelle gare al massimo ribasso il bando deve indicare le giustificazioni indispensabili per l'ammissibilità delle offerte

Pubblica amministrazione

Nessun obbligo di gara per le opere di urbanizzazione a scomputo sotto i 5 milioni di Dsp

Raddoppiano i termini di invio all'Osservatorio dei dati sugli appalti sopra i 150mila euro

Scompare la comunicazione dei Sal all'Osservatorio per lavori sotto i 500mila euro

Imprese e Professionisti

I progettisti possono ricevere incarichi fiduciari fino a 100mila euro

I professionisti possono ricevere in via fiduciaria incarichi di verifica dei progetti per importi sotto i 200mila euro

I nuovi concessionari di lavori pubblici esonerati dalla Merloni per gli affidamenti a terzi

Nella domanda di ammissione alle licitazioni private semplificate vanno specificate le altre amministrazioni a cui è stata inviata la domanda e vanno autocertificati i requisiti di qualificazione

Possibilità di svincolare la cauzione definitiva a partire dal raggiungimento del 50% dei Sal (anche per contratti in corso)

L'arte e la cultura

come possono concorrere a disegnare un nuovo e più equilibrato progetto di sviluppo? [Tommaso da Leone]

la Settimana

La nuova Merloni

di MASSIMO GALLIONE

In questo numero interveniamo in particolare sulle modifiche più recenti introdotte dal Collegato Infrastrutture, avendo già approfondito nel n.163 de L'Architetto le modifiche europee. Ma su queste ultime vale la pena ricordare che i principi che hanno mosso il Parlamento europeo [principi da noi ampiamente sostenuti] nell'approvare la prima bozza della nuova Direttiva Servizi il 17 gennaio scorso, e che stanno muovendo ora anche il Consiglio d'Europa, non potevano essere contraddetti dalle relative norme nazionali.

Nel testo proposto dalla Presidenza del Consiglio d'Europa appare ormai inscindibile il concetto della progettazione di opere legato allo speciale regime delle prestazioni di natura intellettuale; questo speciale regime trova, oltre al Concorso, la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara [art. 29]. È altrettanto interessante annotare che il termine giuridico di progettazione, nel contesto di una possibile procedura, nell'intero testo della direttiva appare solo tre volte: la prima, nell'art. 29, è legato alla procedura negoziata; la seconda volta nel nuovo, ben più articolato e di conseguenza ben più applicabile, complesso di norme relative ai Concorsi di progettazione; la terza volta nel considerando 2 ter, laddove si tratta della procedura dell'appalto integrato, procedura che venne introdotta in Italia nel '94 con la Merloni bis e che comunque la nuova Direttiva ancora oggi non intende prescrivere tassativamente, ma semmai intende condizionare a «criteri qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali».

Novità legislative

Collegato Infrastrutture

Il Collegato, Legge n.166 dell'1.8.02, ha modificato la L. 109/94 [Merloni ter] sui Il.pp. apportando numerosi cambiamenti e correzioni. La legge è entrata in vigore il 18 agosto. Tra gli altri, sono stati approvati i nostri emendamenti presentati nel corso dell'audizione al Senato del 3 marzo scorso. Sono di rilievo quelli riguardanti l'appalto integrato, quello sulla tariffa e quello sulle competenze professionali degli architetti. Attualmente vi sono tre fronti aperti in materia di Il.pp.: il primo in Europa con la modifica in corso della Direttiva 92/50 [nuova direttiva unificata servizi, appalti, forniture], il secondo con l'intenzione del Governo e del Parlamento italiano di voler porre mano al testo della legge quadro sui Il.pp. [e le modifiche contenute nel Collegato Infrastrutture ne sono un primo importante passo], il terzo e ultimo è il livello del fronte regionale che sta avendo un forte impulso.

Dal punto di vista della tecnica legislativa vanno sottolineati i criteri direttori di questi tre livelli: il nuovo testo europeo stabilisce i principi fondamentali in materia e gli obblighi nel livello soprastoglia; la norma nazionale recepisce e applica quella europea dettando i criteri anche nel sottostoglia; la norma regionale, nell'ambito di una materia concorrente Stato-Regioni come previsto dalla Costituzione, applicando i principi nazionali stabilisce le norme particolari e detta i criteri nelle varie casistiche di dettaglio.

Appalto integrato

L'appalto integrato diventa una procedura più applicabile, ma di fatto molto più condizionata rispetto alla Merloni ter. Sono più definiti i casi in cui si può applicare questa procedura e, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo.

Tariffa

L'Anci vince il ricorso al Tar Lazio contro il D.M. 04.04.2001, ma il Parlamento approva il nostro emendamento che lo proroga sino alla definizione di un nuovo D.M.. Pertanto l'attuale D.M. sarà pienamente in vigore sino all'emanazione di quello nuovo. Il nuovo D.M. definirà una nuova tariffa per tutti i corrispettivi e non solo più sulla progettazione; tutta la nuova tariffa sui Il.pp. sarà minimo inderogabile.

Competenze professionali

Con l'abrogazione dell'art. 55 del R.D. 2537 del 1925 si ripara a una Sentenza del Consiglio di Stato che privava gli architetti della competenza a loro esclusivamente riservata dei progetti di opere vincolate. Ma non solo, la stessa sentenza sostava che, in molti casi, non occorre che la progettazione fosse sottoscritta da ingegnere o architetto!

Competenze

La Sentenza del Consiglio di Stato n.860 del 14 febbraio 2002 aveva messo in crisi il comma 8 dell'art 17 della Legge Merloni, laddove si sostiene che «...l'incarico di progetti per opere vincolate ai sensi della Legge n. 1089 del 1939 deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi...». In questa sentenza il Consiglio di Stato ha ritenuto di ripescare il vecchio art. 55 del R.D. n. 2537 del 1925, proprio quello dell'istituzione degli Ordini degli architetti e degli ingegneri e delle loro rispettive competenze.

Dall'interpretazione combinata degli artt. 52 e 55, si addiveniva ad un risultato devastante sia in quanto gli architetti venivano privati della competenza a loro esclusivamente riservata dei progetti di opere vincolate, sia in quanto si introduceva il concetto che alcune importanti tipologie di progetti potevano essere firmate da chicchessia senza alcun obbligo di iscrizione all'Albo. È per i motivi prima illustrati che abbiamo presentato un altro semplice ma efficace emendamento, che infatti il Parlamento italiano ha approvato con il nuovo comma 6 dell'art. 38 bis della Legge Merloni modificata:

«È abrogato l'articolo 55 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537».

E così gli architetti italiani tornano ad avere competenza esclusiva sui progetti di opere vincolate ai sensi della L. n° 1089 [ora testo unico di cui al D.lgs n° 490 del 29.10.99] e tutti i progetti dovranno comunque avere firma di iscritti all'Albo.

Appalto integrato

Va premesso che già l'estate scorsa il Ministro Lunardi aveva espresso l'intenzione di ampliare notevolmente la portata di tale procedura, rispetto a quanto già previsto dal testo Merloni ter del '94, per la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture, di ridurre l'enorme contenzioso esistente oggi negli appalti pubblici e di applicare una procedura ampiamente utilizzata anche in altri paesi europei. La proposta governativa inviata alla Camera per l'esame infatti prevedeva l'ampliamento generalizzato ed incondizionato dei casi di applicazione dell'appalto integrato anche per tutti i lavori di importo superiore ai 5 milioni di euro. Il Presidente del CNAPPC Raffaele Sirica in un incontro col Presidente del Consiglio il 12 dicembre scorso, chiese che fossimo coinvolti direttamente circa le modifiche alla Merloni. Fu così che si aprì immediatamente un tavolo permanente di confronto tra il Ministero delle Infrastrutture e i rappresentanti delle professioni tecniche. Il primo testo approvato dalla Camera subì una prima sostanziale modifica. Questo testo, successivamente, approdò al Senato e all'audizione presso l'8ª Commissione II.p.p. il 3 marzo scorso; qui esponemmo i nostri indirizzi su tutta la materia dei II.p.p. e in particolare presentammo altri emendamenti al testo approvato dalla Camera. Questi sono stati poi sostenuti, in Commissione e in Aula, sia da rappresentanti di maggioranza che dell'opposizione. Il dibattito in Aula, nel mese di luglio è stato intenso ed ha recepito i nostri emendamenti, modificando così l'originaria proposta governativa; infine il testo approvato dal Senato è tornato alla Camera sostanzialmente «blindato».

Appalto integrato

Dalla Merloni ter al Collegato Infrastrutture

La Merloni ter [all'art.19] prescrive che l'appalto integrato si debba avere in due occasioni: qualora gli appalti «riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50% sul valore dell'opera»; qualora gli appalti «riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici». Come abbiamo visto negli scorsi mesi il Ministro Lunardi aveva proposto un ulteriore seguente terzo e quarto caso: qualora gli appalti «riguardino lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria»; ovvero 5.300.000 euro; qualora gli appalti «riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro».

Successivamente sono intervenuti i nostri emendamenti, approvati al Senato, a modificare sostanzialmente questa previsione in quanto: la componente impiantistica o tecnologica deve incidere per più del 60 per cento del valore dell'opera e non, come prima, del 50%; i lavori siano almeno di importo pari a 10 milioni di euro e non più di 5,3 come prima.

Appalto integrato

Una procedura più applicabile ma condizionata

Ma a tutte le condizioni si applica un ulteriore nostro emendamento approvato: «... nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità». A questi va aggiunta la definitiva conferma di quanto già approvato alla Camera in prima lettura: il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione; l'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta; l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Tariffa

Valido il D.M. 04.04.01

Come è noto vi sono stati due ricorsi contro il D.M. 04.04.01. Il primo formulato da altre professioni tecniche, riguardava la loro mancata esplicita inclusione nel D.M., il secondo dell'Ance su più aspetti. Questo era motivato dall'aumento [giudicato eccessivo] rispetto alle tariffe precedenti. I sostenitori di questo secondo ricorso dimenticano che: la tariffa prevista dalla L. 143/49 non veniva aggiornata dal giugno 1987; la stessa tariffa aveva già subito una riduzione di ben il 20% con la L. 155/89, peraltro tuttora in vigore; la Legge Merloni prevede tre nuovi livelli di progettazione e numerosissimi altri adempimenti molto più complessi ed approfonditi rispetto alla precedente normativa sui II.p.p., ragion per cui non può essere considerato irragionevole un giusto adeguamento; la Legge Merloni prevede inoltre che la tariffa sia da adeguare in seguito agli obbligatori oneri assicurativi, alle attività di supporto al responsabile del procedimento, alle attività del responsabile di progetto e dei coordinatori in materia di sicurezza. D'altra parte va considerato che il D.M. 04.04.01 ha avuto un battesimo travagliato tanto da non essere stato sottoposto né al visto della Corte dei Conti né a quello del Consiglio di Stato, come abitualmente previsto in tali circostanze; inoltre su di esso gravavano alcuni scompensi.

Conclusioni

Consapevoli di tutti questi aspetti negativi sul D.M. 04.04.01, nel corso della già citata audizione al Senato del 3 marzo scorso, abbiamo introdotto un altro nostro specifico emendamento, ora definitivamente approvato dal Parlamento (vedi il nuovo comma 12 ter). È fatto salvo l'attuale sistema dei corrispettivi sino alla determinazione di uno nuovo; il nuovo D.M. dovrà determinare le tabelle dei corrispettivi di tutte le attività e non più limitarsi alla sola fase della progettazione; tutti tali corrispettivi saranno minimi inderogabili; viene quindi estesa la nullità del patto contrario a tutti questi corrispettivi.

c. 12ter

«Il ministro della giustizia, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958 n.143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976 n.340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 26 aprile 2001».